



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO III

Ambito territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 –Codice P.A. m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it – peo: usp.ba@istruzione.it

TRIBUNALE CIVILE DI BARI - Sezione Lavoro

GIUDICE dott. G. Minervini

Ricorso ex art.414 c.p.c

UDIENZA 15/12/2022

Registro Ruolo n. 11569/2022

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

E MEMORIE DIFENSIVE

presentate, per conto del **Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di BARI**, in persona del Dirigente *pro tempore* **Lotito Giuseppina** (LTTGPP65E41D643T), ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modifiche, come da Decreto Direttoriale prot. N° 769 del 17/01/2017, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 **marzo 1998, n. 80, sito in Bari alla Via Re David, 178/f, cf 80020790723**

Resistenti

CONTRO

DE LORENZIS MIRELLA c.f. DLRMLL72T52I172M, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tommasi c.f. TMMNTN67E23E506A,

Ricorrente

PREMESSA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro con r.g. n. 11569/2022, notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, unitamente a decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti – come in epigrafe indicati - hanno convenuto in giudizio, innanzi



al suddetto Tribunale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per vedere accogliere le conclusioni ivi contenute, e la cui conoscenza si presuppone.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale Provincia di Bari come sopra rappresentati e difesi, i quali contestano tutto quanto dedotto da parte avversa, perché infondato in fatto e in diritto per i seguenti motivi.

In data 26 aprile 2022, la ricorrente ha fatto istanza di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA ai sensi del D.M. istruzione n. 50 del 3 marzo 2021.

La tabella A/1 di tale D.M. ha elencato i titoli di cultura valutabili; tra di essi è ricompreso: l'“*Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici*”.

In merito, ha dichiarato di aver conseguito un attestato di questo genere, rilasciato da HDS Formazione – Regione Lazio.

Così, utilmente collocata in graduatoria, è stata chiamata dall'Istituto Tecnico Statale “Vito Sante Longo” di Monopoli (Ba) per il conferimento del contratto di supplenza. Tuttavia, dopo aver verificato i titoli dichiarati in domanda, il Dirigente di tale scuola ha emesso un decreto Prot. 0007105/U del 19/09/2022 di rettifica del punteggio a seguito di valutazione negativa del titolo esibito.

Pertanto, la ricorrente, non condividendo la rettifica, ha proposto il presente ricorso deducendo che il certificato conseguito sarebbe stato pienamente valutabile ai sensi della normativa di riferimento.

ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

La ricorrente ha inteso incardinare la giurisdizione presso il Giudice ordinario, tuttavia, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per i seguenti motivi.

Come noto, sono devolute al Giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica Amministrazione mentre restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali.

Nella specie, la ricorrente non ha alcun rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione; infatti, non ha potuto stipulare il contratto di supplenza in quanto la



valutazione negativa del titolo indicato in domanda le ha fatto perdere la posizione utile in graduatoria.

Pertanto, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Al contrario, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo poiché trattasi di controversia in materia di procedure concorsuali.

A tal proposito, è bene citare anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, che con sentenza n. 6320/2021, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017, ha statuito che: *«se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo; se viceversa la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario»*.

Inoltre, si precisa che la giurisdizione del giudice amministrativo è stata riconosciuta con riferimento alle Graduatorie d'istituto (GI), in virtù della natura concorsuale, *rectius* comparativa, a tutti gli effetti, a monte del conferimento degli incarichi a tempo determinato, cui le stesse risultano funzionali. La Corte regolatrice, con la sentenza n. 21198/2017 (conforme, Consiglio di Stato, ex pluribus, Sez. VI, n. 3414/2019, e A.P., n. 11/2011) ha enucleato gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.l.gs. 165/2001, ovvero: a) il bando iniziale; b) la fissazione dei criteri valutativi dei titoli; c) la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati; d) la formazione di una graduatoria finale.

Come è agevole dedurre dal ricorso, la pretesa della ricorrente si appunta esclusivamente sulla prospettata illegittimità del decreto dirigenziale Prot. 0007105/U del 19/09/2022 di rettifica del punteggio.

Pertanto, è possibile concludere che la domanda è, in realtà, volta all'annullamento di tale provvedimento amministrativo che si inserisce nel procedimento prettamente concorsuale di valutazione dei titoli.

Tanto esclude in radice la giurisdizione del G.O., che non può conoscere delle controversie relative all'annullamento dei provvedimenti emessi in seno a procedure concorsuali prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

INFONDATEZZA DEL RICORSO

Nel merito, diversamente da come prospettato dall'attrice, il titolo esibito non risulta conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dal bando.

In particolare, la tabella "allegato A/1 "Tabella di valutazione titoli relativa alla graduatoria di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo" del D.M. n.50 del 03/03/2021 al punto n. 3, esplicita i requisiti di validità delle attestazioni



di qualifica professionale valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio pari a 1.5 punti.

Nello specifico sono riconoscibili gli “attestati” di qualifica rilasciati ai sensi dell'art.14 della Legge 845/1978 ovvero le “qualificazioni” che rispondono, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 13/2013, ai seguenti requisiti standard minimi:

- a) Identificazione dell'ente pubblico titolare;
- b) Identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) Referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazioni delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- d) Referenziazione delle qualificazioni del repertorio del Quadro Europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ed EQF.

Nella disamina del titolo prodotto dalla candidata sig.ra De Lorenzis Mirella non è presente la referenziazione delle qualificazioni del repertorio del Quadro Europeo delle qualificazioni (EQF) punto d) dei requisiti minimi di cui all'art. 8 del citato D.Lgs n. 13/2013.

Inoltre, nelle “note integrative” della certificazione esibita alla pagina 2, viene attestata la semplice conformità alla L.n.845/78 e non anche il rilascio ai sensi dell'art.14 *condictio sine qua non* della validità del titolo ai fini della valutazione del punteggio di cui alla tabella “Allegato A/1”.

Infatti, non tutti gli “attestati” sono necessariamente rilasciati ai sensi del citato articolo, come non tutte le “qualificazioni” ancorché afferenti al repertorio nazionale, sono tout court ascrivibili a titoli valutabili ex tabella “Allegato A/1”.

Alla luce di quanto esposto, il titolo così come prodotto dalla candidata sig.ra De Lorenzis Mirella non risponde ai requisiti prescritti dal DM n.50 del 03/03/2021 e relativi allegati, *lex specialis* per la costituzione delle graduatorie di III fascia degli aspiranti supplenti Assistenti Amministrativi.

P.Q.M.

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

- 1) dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del G.A.;
- 2) nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della precedente eccezione, rigettare la domanda avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva;
- 3) per l'effetto, condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio.



Allegati:

- 1) Ricorso introduttivo del giudizio, decreto fissazione udienza e delega dell'Avvocatura;
- 2) Domanda di inserimento in graduatoria
- 3) Tabella valutazione titoli di cui al DM 50/2021
- 4) Certificato di qualifica professionale prodotto
- 5) Provvedimento di rettifica punteggio.

Bari, 12 dicembre 2022

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
Giuseppina LOTITO

